

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 18/CDN (2011/2012)

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dal dott. Sabino Luce, Presidente; dall'Avv. Franco Matera, dall'Avv. Arturo Perugini, Componenti; con l'assistenza del dott. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA; del Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione dei Sigg. Nicola Terra e Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 22 settembre 2011 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

### **(546) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI PAGNONI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. Futsal Urbino) E DELLA SOCIETA' FUTSAL URBINO (nota n. 8997/732pf10-11/LG/AM/pp del 24.5.2011).**

La Commissione Disciplinare Nazionale,

- rilevato che, con atto del 24 maggio 2011, la Procura Federale ha deferito il Sig. Giovanni Pagnoni, Presidente e legale rappresentante della società Futsal Urbino, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva – dell'art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione ai punti A.7 e C.2 del Comunicato Ufficiale n.798 del 18 giugno 2010 della Lega Nazionale Dilettanti, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, co. 1, CGS;
- rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 500,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;
- rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12.7.2010, ore 19,00, del bonifico per fidejussione e della copia dello statuto, previsti rispettivamente dai citati punti A.7 e C.29 del citato Comunicato;
- rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione, al Sig. Giovanni Pagnoni, della sanzione della inibizione per giorni quaranta (40) ed alla Società della sanzione dell'ammenda di € 1.000,00;
- rilevato che i deferiti hanno depositato memorie difensive con le quali hanno meramente sostenuto di aver adempiuto agli obblighi imposti dal CU;
- rilevato che le giustificazioni addotte risultano infondate;
- ritenute congrue le richieste della Procura Federale;
- ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS;

P.Q.M.

Infligge al Signor Pagnoni Giovanni l'inibizione per giorni 40 (quaranta) ed alla Società Futsal Urbino l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

### **(547) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MICHELE SAU (Presidente e Legale rappresentante della Soc. Comelt Toniolo Milano Calcio a 5) E DELLA SOCIETA' COMELT TONIOLO MILANO CALCIO A 5 (nota n. 8999/733pf10-11/LG/AM/pp del 24.5.2011).**

La Commissione Disciplinare Nazionale,

- rilevato che, con atto del 24 maggio 2011, la Procura Federale ha deferito il Signor Michele Sau, Presidente della Società Comelt Toniolo Milano Calcio a 5, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva – dell’art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione al punto A.7 del Comunicato Ufficiale n.798 del 18 giugno 2010, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art.4, co. 1, CGS;
- rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l’ammenda di € 500,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;
- rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12.7.2010, ore 19,00, del bonifico per fidejussione, di cui al punto A.7 del citato C.U.;
- rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione, al Signor Michele Sau, della sanzione della inibizione per mesi uno ed alla Società della sanzione dell’ammenda di € 500,00;
- rilevato che gli stessi hanno omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà;
- ritenute congrue le richieste della Procura Federale;
- ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS

PQM

Infligge al Signor Sau Michele l’inibizione per mesi 1 (uno) e alla Società Comelt Toniolo Milano Calcio A 5 l’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).

**(548) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANIELLO APICELLA (Presidente e Legale rappresentante della Soc. Prato Calcio a 5) E DELLA SOCIETA’ PRATO CALCIO A 5 (nota n. 9000/734pf10-11/LG/AM/pp del 24.5.2011).**

La Commissione Disciplinare Nazionale,

- rilevato che, con atto del 24 maggio 2011, la Procura Federale ha deferito il Sig. Aniello Apicella, Presidente della Società Prato Calcio A 5, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva - dell’art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione al punto A.9 del Comunicato Ufficiale n.798 del 18 giugno 2010 della Lega Nazionale Dilettanti, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art.4, co. 1, CGS;
- rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l’ammenda di € 500,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;
- rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12.7.2010, ore 19,00, della documentazione attestante la disponibilità di un impianto omologato di giuoco, prevista dal punto 9, pag. 4 del citato C.U.;
- rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione, al Sig. Aniello Apicella, della sanzione della inibizione per mesi uno ed alla Società della sanzione dell’ammenda di € 500,00;
- rilevato che gli stessi hanno omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà;
- ritenute congrue le richieste della Procura Federale;
- ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS;

P.Q.M.

Infligge al Sig. Apicella Aniello l’inibizione di mesi 1 (uno) e alla Società Prato Calcio A 5 l’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).

**(549) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIAN CARLO FABRIZI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. Aymavilles Calcio a 5) E DELLA SOCIETA' AYMAVILLES CALCIO A 5 (nota n. 9001/735pf10-11/LG/AM/pp del 24.5.2011).**

La Commissione Disciplinare Nazionale,

- rilevato che, con atto del 24 maggio 2011, la Procura Federale ha deferito il Sig. Gian Carlo Fabrizi, Presidente della Aymavilles Calcio a 5, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva – dell'art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione al punto A7 del CU 798/2010, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, co. 1, CGS;
- rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 500,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;
- rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12.7.2010, ore 18,00, della fideiussione bancaria;
- rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione, al Sig. Fabrizi, della sanzione della inibizione per mesi uno ed alla Società della sanzione dell'ammenda di € 500,00;
- rilevato che i deferiti hanno eccepito, attraverso il deposito di memorie difensive e di documentazione allegata, di aver assolto all'onere su di sé gravante;
- rilevato che dalla documentazione emerge che la fideiussione è stata rilasciata il 19.7.2010, quindi oltre il termine per poter ritenere tempestivo l'adempimento;
- viste le sanzioni richieste dalla Procura Federale;
- ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, a cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS,

P.Q.M.

Infligge al Sig. Gian Carlo Fabrizi la inibizione per mesi 1 (uno) e alla Società Aymavilles Calcio a 5 l'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).

**(551) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ARMANDO D'ALONZO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. Real Dem Calcio a 5) E DELLA SOCIETA' REAL DEM CALCIO A 5 (nota n. 9005/738pf10-11/LG/AM/pp del 24.5.2011).**

La Commissione Disciplinare Nazionale,

- rilevato che, con atto del 24 maggio 2011, la Procura Federale ha deferito il Sig. Armando D'Alonzo, Presidente della Real Dem Calcio a 5, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva – dell'art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione al punto A 10 del CU 798/2010, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS;
- rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 500,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;
- rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12.7.2010, ore 18,00, della copia del verbale di assemblea di attribuzione delle cariche sociali;
- rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione, al Sig. D'Alonzo, della sanzione della inibizione per mesi uno ed alla Società della sanzione dell'ammenda di € 500,00;
- rilevato che i deferiti hanno depositato memorie difensive con le quali hanno eccepito la nullità del deferimento per la presenza, nelle conclusioni, del nominativo di altra

società che, secondo la tesi difensiva, impedirebbe la corretta individuazione dei soggetti incolpati;

- rilevato, altresì, che, nel merito, gli stessi hanno meramente sostenuto di essere stati costretti ad inviare per ben due volte – di cui la prima nei termini – il verbale di attribuzione di cariche sociali a causa di un errore di trascrizione che lo faceva risalire al 2009 invece che al 2008;
- ritenuto che l'eccezione preliminare di nullità del deferimento è irrilevante, trattandosi di mero errore materiale che non impedisce di comprendere la riferibilità e la natura degli addebiti, sui quali difatti i deferiti hanno ampiamente interloquito;
- rilevato che, nel merito, non risulta provato l'invio tempestivo del verbale, ancorché errato, in quanto la documentazione depositata dalla Società prova esclusivamente la trasmissione del verbale di attribuzione di cariche il 20.7.2010, quindi a termini ampiamente scaduti, di talché non può ritenersi assolto l'adempimento;
- viste le sanzioni richieste dalla Procura Federale;
- ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, a cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS,

P.Q.M.

Infligge al Sig. Armando D'Alonzo la inibizione per mesi 1 (uno) e alla Società Real Dem Calcio a 5 l'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).

**(552) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: DONATO DI LIDDO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Olimpiadi) E DELLA SOCIETA' ASD OLIMPIADI (nota n. 9002/736pf10-11/LG/AM/pp del 24.5.2011).**

La Commissione Disciplinare Nazionale,

- rilevato che, con atto del 24 maggio 2011, la Procura Federale ha deferito il Sig. Donato Di Liddo, Presidente della ASD Olimpiadi, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva – dell'art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione ai punti A3, A4, A5, A6 ed A7 del CU 798/2010, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, co. 1, CGS;
- rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 500,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;
- rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12.7.2010, ore 18,00, della documentazione attestante il pagamento della tassa associativa alla LND, della documentazione attestante il pagamento dei diritti di iscrizione, della documentazione attestante il pagamento dell'assicurazione dei tesserati, della documentazione attestante il pagamento dell'acconto per spese di gestione, della fideiussione bancaria;
- rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione, al Sig. Di Liddo, della sanzione della inibizione per mesi 2 (due) e giorni 10 (dieci) ed alla Società della sanzione dell'ammenda di € 2.500,00;
- rilevato che i deferiti hanno sostenuto, nel contesto delle memorie difensive, di aver inviato tempestivamente la documentazione attestante i pagamenti richiesti, ancorché in misura inferiore a quella indicata dal C.U. da cui origina il deferimento, e di aver originariamente prodotto una fideiussione assicurativa, invece che bancaria, provvedendo a sostituirla con il bonifico di somme di pari importo, una volta ricevuta la notizia del diniego dell'iscrizione da parte della COVISOD;
- rilevato che dalla documentazione prodotta dai deferiti – ed in particolare dalle comunicazioni intercorse con la Divisione Calcio a 5 – emerge, pacificamente, la

violazione dei termini e degli adempimenti, la cui natura perentoria e formale non ammette né ritardi né equipollenti, se non espressamente previsti;

- viste le sanzioni richieste dalla Procura Federale;
- ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, a cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS,

P.Q.M.

Infligge al Sig. Donato Di Liddo la inibizione per mesi 2 (due) e alla Società ASD Olimpiadi l'ammenda di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

**(550) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MATTEO PACILLI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. Manfredonia Calcio a 5) E DELLA SOCIETA' MANFREDONIA CALCIO A 5 (nota n. 9003/737pf10-11/LG/AM/pp del 24.5.2011).**

La Commissione Disciplinare Nazionale,

- rilevato che, con atto del 24 maggio 2011, la Procura Federale ha deferito il Sig. Matteo Pacilli, Presidente del Manfredonia Calcio a 5, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva – dell'art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione ai punti A3, A4, A5, A6, A7, A9, A10, B1, C1 e C2 del CU 798/2010, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, co. 1, CGS;
- rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 500,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;
- rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12.7.2010, ore 18,00, della documentazione attestante il pagamento della tassa associativa alla LND, della documentazione attestante il pagamento dei diritti di iscrizione, della documentazione attestante il pagamento dell'assicurazione dei tesserati, della documentazione attestante il pagamento dell'acconto per spese di gestione, della fideiussione bancaria, della documentazione attestante la disponibilità di un impianto di gioco omologato, del verbale di assemblea di attribuzione delle cariche sociali, della prova di insussistenze debitorie, dell'elenco dei soci, della copia dello statuto sociale vigente;
- rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione, al Sig. Pacilli, della sanzione della inibizione per mesi 3 (tre) e giorni 20 (venti) ed alla Società della sanzione dell'ammenda di € 4.500,00;
- rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito di memorie difensive con ciò rinunciando a dimostrare un diversa realtà;
- viste le sanzioni richieste dalla Procura Federale;
- ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, a cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS,

P.Q.M.

Infligge al Sig. Matteo Pacilli la inibizione per mesi 3 (tre) e alla Società Manfredonia Calcio a 5 l'ammenda di € 4.500,00 (quattromilacinquecento/00).

~~~~~

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dal dott. Sabino Luce, Presidente; dall'avv. Alessandro Levanti, dall'Avv. Arturo Perugini, Componenti; con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA; del Sig. Claudio Cresta, Segretario,

con la collaborazione dei Sigg. Nicola Terra e Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 22 settembre 2011 e ha assunto le seguenti decisioni:

**(674) – APPELLO DELLA SOCIETA' ASD GIARRE FC AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE PER MESI 2 AL SIG. CALOGERO MALAPONTI (Presidente) E DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 NEL CAMPIONATO DI COMPETENZA S.S. 2011/2012 NONCHE' L'AMMENDA DI € 1.000,00, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia - CU n. 500 del 14.6.2011).**

la Commissione Disciplinare;

letto il ricorso ed esaminati gli atti, in via pregiudiziale rileva che l'atto di gravame non è stato inviato alla parte controinteressata e cioè, nella fattispecie, alla Procura Federale, che aveva deferito gli incolpati facendo così scaturire il procedimento innanzi la Commissione Disciplinare Territoriale, definitosi con la decisione in questa sede impugnata.

L'omissione suddetta, in cui sono incorsi la Società ASD Giarre FC ed il sig. Calogero Malaponti, comporta l'insanabile violazione dell'art. 33, co. 5, CGS e conseguentemente l'improcedibilità del ricorso posto alla base della presente fase di giudizio.

Per quanto attiene il sodalizio si riscontra un ulteriore motivo di inammissibilità del gravame giacché il ricorso è stato sottoscritto dal Presidente sig. Malaponti, persona in quel momento inibita in base alla decisione di primo grado che, a norma di regolamento, è immediatamente esecutiva.

P.Q.M.

Dichiara l'improcedibilità del ricorso.

Dispone l'addebito della tassa reclamo non versata.

Il Presidente della CDN  
Dott. Sabino Luce

“”

**Pubblicato in Roma il 22 settembre 2011**

Il Segretario Federale  
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale  
Giancarlo Abete